

Avviso di notifica per pubblici proclami

ai sensi degli articoli 52 c.p.a. e 151 c.p.c.

Si avvisa il pubblico che con l'ordinanza n. 11665 del 21 novembre 2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, ha autorizzato una “*notificazione per pubblici proclami*” ai sensi degli articoli 52 c.p.a. e 151 c.p.c.

La presente modalità di notificazione è stata disposta dal TAR Lazio in seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare allegata al ricorso R.G. n. 11382/2014 proposto da:

- **Sig.na Avena Valentina**, C.F. VNAVNT94L48H501A, nata a Roma il 08 luglio 1994, ed ivi residente, Via Vincenzo Troya, 4,

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro – tempore;
- **Il CINECA – Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro- tempore;
- **L'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**, in persona del legale rappresentante pro – tempore;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI

- della **Sig.na Janni Giulia**, residente in Roma, Piazza Re di Roma, 64;
- della **Sig.na Retico Giulia**, residente in Roma, Via Elvia Recina, 6

- controinteressati –

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 22.04.2014;
- della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.05.2014;

- di tutte le successive graduatorie nazionali di merito risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- del provvedimento di non ammissione e/o non idoneità dell'odierna ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2014/2015, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
- in parte qua dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – avente ad oggetto “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale programmati a livello Nazionale, a.a. 2014/2015”;
- del decreto ministeriale MIUR del 5 febbraio 2014, n. 85, e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la prova di ammissione sopra richiamata;
- del decreto ministeriale MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220, recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- della nota del Ministero della Salute del 04 marzo 2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno dei medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'a.a. 2014/2015;
- del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con D.P.R. n. 357/2014, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

- della nota del MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunicava che, anche a seguito di quanto avvenuto nel corso delle prove tenutesi a Bari, il test non è annullato;
- della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
- di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
- D.M. del 07 marzo 2014, n. 218, avente ad oggetto “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2014/2015”;
- del Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del D.M. 05 febbraio 2014 n. 85, è stata costituita un'apposita commissione di esperti per la redazione di sessanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- ove occorra, delle Linee Guida del MIUR di cui alla nota prot. n. 8826 del 2.4.2016 della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il diritto allo studio universitario e della successiva nota MIUR prot. 9027 del 4.4.2014;
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10.3.2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (**doc. 4**);
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015 (**doc. 4 bis**);
- ove occorra, della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015 (**doc. 5**);
- ove occorra, dei D.M. 12.6.2013, n. 449; 29.11.2013, n. 986; 22.10.2004, n. 270;
- dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali il MIUR, avvalendosi di Cambridge Assessment e di una Commissione di esperti ha predisposto i sessanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia, resi noti per la prima volta alla ricorrente in data 08 aprile 2014, e degli atti con cui sono stati validati e resi esecutivi gli stessi quesiti;

- della prova di ammissione predisposta dal MIUR ed, in particolare, dei quesiti nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione della ricorrente al predetto corso di studi presso le sedi prescelte secondo l'ordine indicato nella domanda;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,

CON CONSEGUENTE ORDINE

di immatricolazione della stessa al Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Medicina S. Andrea – ovvero presso le altre sedi Universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione;

PREVIA ADOZIONE DELLE ADEGUATE MISURE CAUTELARI

e, in particolare, previa iscrizione –immatricolazione con riserva e in sovrannumero della ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Medicina S. Andrea – ovvero presso le altre sedi Universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

- delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente monetario.

*

Il ricorso ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto di cui si fornisce un breve sunto:

1. Illegittimità della procedura di selezione per violazione del principio di segretezza della prova, della lex specialis del concorso. Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti, di buon andamento ed imparzialità della P.A.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,6,7 e 8 del D.P.R. n. 686

del 03.05.1957 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento.

Ai sensi dell'allegato n. 1, co. 7, D.M. n. 85/2014 ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato che è stato consegnato al termine della prova. Tale codice era facilmente visibile dalla busta (munita di finestra trasparente) ed era comunque presente sul modulo delle risposte. Dalle singole prove era perciò possibile risalire senza particolare difficoltà al nome del candidato che le aveva sostenute. A ciò si aggiunga che, in alcune sedi di concorso, ai candidati è stato consegnato un "badge" da tenere in evidenza con sopra scritto il proprio nome, cognome e codice fiscale e, ancor più gravemente, ad essi è stato imposto di tenere in evidenza sul banco la propria carta di identità. Ciò ha permesso ai commissari di riscontrare l'abbinamento "nome candidato-codice alfanumerico" per tutta la durata della prova. La presenza di un codice alfanumerico riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario consegnati a ciascun concorrente, ha reso in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.

2. violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 264/1999 e degli art. 3, 33 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 686 del 03.05.1957 e del D.P.R. n. 487/1994. Il MIUR si è limitato a delegare la complessiva gestione organizzativa al CINECA di Bologna senza però indicare le procedure necessarie a garantire la massima correttezza e segretezza delle operazioni e quindi la *par condicio* per una selezione di così rilevante importanza per migliaia di cittadini.

La violazione si è verificata perché il Miur non ha previsto alcuna garanzia per la fase più delicata della selezione dei candidati, ovvero la valutazione degli elaborati che è stata completamente delegata a un soggetto terzo – il CINECA – che non offre alcuna garanzia di imparzialità. La Commissione giudicatrice insediata presso il Ministero non ha infatti aperto i plichi con i compiti dei candidati, ma si è limitata ad inviarli al CINECA che poi ha restituito i moduli con la valutazione delle prove con chiara vulnerazione di principi quali la *par condicio* tra i candidati, la trasparenza, la segretezza e la regolarità dell'iter di valutazione.

In particolare, dal momento in cui i plichi contenenti le prove dei candidati sono stati consegnati al CINECA sino a quando quest'ultimo ha restituito i moduli con le risposte relative alla correzione, non è stata prevista alcuna forma di garanzia né l'istituzione di un'apposita commissione per assicurare la regolarità delle operazioni (delicatissime) di apertura dei plichi.

In questo modo non è stato possibile comprendere chi abbia verificato la regolarità del confezionamento dei plichi, chi li abbia aperti e chi abbia effettuato gli abbinamenti.

3. Illegittimità della procedura di selezione per violazione dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'allegato 2 al D.M. n. 85/2014, che prevede che *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integri all'atto dello svolgimento della prova di ammissione”*.

Nel concreto svolgimento della prova si sono verificati gravissimi vizi procedurali:

- all'Università di Bari è risultato che una scatola sigillata contenente i plichi destinati ai candidati è stata manomessa e trafugata. La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.
- all'Università di Roma "Tor Vergata" hanno sostenuto la prova una serie di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma e, per altro, sono stati conseguiti punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) da parte di candidati con lo stesso cognome che avrebbero dovuto sostenere il concorso in aule differenti.
- all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" i candidati hanno iniziato la prova con venti minuti di ritardo rispetto all'orario prestabilito (ore 11.00) e il tempo assegnato è risultato ben inferiore ai 100 minuti previsti dall'art. 2, co. 4 del D.M. n. 85/2014.

4. Violazione a falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999. Illegittimità – invalidità del D.M. n. 85/2014 in ordine ai quesiti: manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della P.A. . Violazione del D.M. 25 maggio 2012 perché il questionario sottoposto in sede concorsuale presentava errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante.

Durante lo svolgimento delle prove sono risultate tecnicamente errate le domande nn. 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 41 e 46 in palese violazione dell'art. 2 del bando ministeriale secondo cui la *“prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

Gli errori del questionario sono dipesi dalla totale mancanza di una procedura di analisi e validazione preliminare.

Prima di poter somministrare un test è infatti necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (Planning phase), alla selezione dei contenuti del test (Design phase/initial specifications), alla produzione vera e propria degli item (Development test).

A tali complesse procedure se ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto e l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intende misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste.

Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative il test può essere immesso sul mercato e utilizzato.

Dai documenti ministeriali impugnati non emerge l'adozione della metodologia appena descritta.

5. illegittimità del D.M. n. 85/2014 laddove dispone di effettuare la prova di ammissione nel mese di aprile 2014: discriminazione a danno degli studenti dell'ultimo anno della scuolasecondaria superiore, in violazione del principio di eguaglianza, manifesta irragionevolezza e lesione del diritto allo studio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della Costituzione dell'art. 4 della legge n. 264/1999, dell'art. 191, del D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e della circolare MIUR 21 marzo 2015 prot. 658.

Il motivo si fonda sul fatto che primi e naturali interessati alla prova di ammissione a una facoltà universitaria sono gli studenti che terminano l'ultimo anno della scuola secondaria superiore e che, conseguito il diploma di maturità, intendono proseguire con continuità e tempestività i loro studi universitari. Nella presente sessione la prova di ammissione alla facoltà di Medicina si è svolta il 8 aprile 2014 quando gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore non avevano ancora

terminato gli studi preuniversitari (essendo nel pieno della preparazione degli esami di maturità che hanno inizio a giugno 2014). Il che li ha danneggiati in maniera evidente, sovrapponendosi l'impegno per la preparazione alla prova in esame con l'intenso studio necessario per preparare la maturità. Ciò ha creato una discriminazione palese tra gli studenti che stanno ancora frequentando l'ultimo anno di scuola superiore e gli altri partecipanti alla prova di ammissione a Medicina non gravati da simile contestuale impegno di studi.

6. Illegittimità del D.M. n. 85/2014 per manifesta ingiustizia derivante dal mancato riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti “maturandi” nel corso dei loro studi e per disparità di trattamento rispetto agli studenti immatricolatisi nell’a.a. precedente avvalendosi del c.d. “bonus maturità”.

Il D.M. n. 85/2014 impugnato non ha previsto alcun riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi.

Altre selezioni analoghe per l'ammissione alla facoltà di Medicina, ad esempio quella svoltasi nel marzo 2014 all'Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno giustamente previsto un “bonus” correlato ai crediti complessivi e ai voti ottenuti nei precedenti due anni di scuola secondaria superiore (il primo e secondo liceo per gli studi classici).

La mancata previsione di un simile “bonus” nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei “*capaci e meritevoli*” che, in base all'art. 34, co. 3 Cost., hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi del sistema degli studi.

7) Erronea individuazione del cd. “numero chiuso” ai sensi degli artt. 3 e 4, l. 2.8.1999, n. 264 e dell'art. 6-ter, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502.

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, co. 1, lett. a).

Per quel che riguarda il corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015 la determinazione del MIUR del 10 marzo 2014, n. 220 ha calcolato un numero di studenti da immatricolare pari a 9983 unità.

Tale determinazione è stata tuttavia assunta in palese violazione dell'art. 6-ter, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 che per la determinazione del fabbisogno di medici prevede un previo accordo dello Stato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale Conferenza non ha ritenuto opportuno sottoscrivere l'accordo con lo Stato e ha addirittura espresso in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 "*forte preoccupazione*" in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

La decisione del Ministero della Salute ha perciò violato il procedimento istruttorio imposto dalla legge.

8. Eccesso di potere per palese contraddittorietà del MIUR sull'adeguatezza della prova di selezione "a numero chiuso" preventivo e dell'intera azione amministrativa.

All'indomani dell'insediamento del Governo Renzi (22 febbraio 2014) il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione, Università e Ricerca ha dichiarato pubblicamente che la prova di ammissione alla facoltà di Medicina era da considerarsi inadeguata.

Segno evidente che lo stesso Ministro non solo era perplesso, ma era addirittura contrario alla prova di ammissione. Ne sarebbe dovuto seguire il ritiro del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014 assieme alle graduatorie e agli altri atti connessi.

P.Q.M.

“Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio, disattesa ogni avversa eccezione e istanza:

- a) in via cautelare ordinare l'iscrizione –immatricolazione con riserva e in sovrannumero della ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Policlinico Umberto I° - ovvero presso le altre sedi Universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione, o, comunque adottare qualsiasi provvedimento cautelare necessario;
- b) nel merito annullare tutti gli atti impugnati, previo accoglimento dell'istanza istruttoria sopra formulata e ordinare alle Amministrazioni intimatè l'immatricolazione della ricorrente al corso di studi per cui è causa, e, in via subordinata, risarcire il danno arrecato per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa e/o comunque nella somma sopra indicata.

Vinte le spese.

Avv. Elia Barbieri

Avv. Chiara Carosi

* * * * *

Alla luce di quanto precede si precisa che:

- a) la presente notificazione per pubblici proclami è disposta in esecuzione dell'ordinanza n. 11665 del 21 novembre 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-*bis su ricorso NRR 11382/2014* la cui udienza di trattazione del merito è fissata per il 14 gennaio 2016;
- b) l'ordinanza di cui al punto a) ha ammesso con *“riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università indicata in ricorso come prima scelta”*. L'ateneo indicato come prima scelta dalla Sig.na Avena Valentina per l'iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015 è l'Università degli Studi di Roma *“La Sapienza”* Policlinico Umberto I;
- c) l'ordinanza di cui al punto a) ha chiarito che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, sono da considerarsi controinteressati i candidati *“vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatrica a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso”*.

Tali candidati sono quelli utilmente collocati nella graduatoria nazionale di merito (consultabile sul sito del MIUR) dalla posizione 1 sino alla posizione 9.983 (corrispondente al numero massimo di posti messi a concorso a livello nazionale dal MIUR con la nota prot. n. 24848 del 22 settembre 2014) o, comunque, sino alla posizione 36971 (corrispondente all'ultimo candidato risultato idoneo con il punteggio di 20);

- e) i controinteressati individuati ai precedenti punti b) e c) potranno consultare lo svolgimento del processo sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della Sezione “T.A.R.”